

**Avv. Anna Maria Busia**  
Componente del Consiglio di Amministrazione  
Abbanoa S.p.A.

Cagliari, 22 giugno 2026

Al Collegio Sindacale di Abbanoa S.p.A.

*Trasmessa via PEC*

**Oggetto:** comunicazione formale ex art. 2392 c.c. in relazione all'operazione di trasferimento di liquidità per euro 246.000.000,00 (il dato certo non è al momento rinvenibile) disposta nel mese di ottobre 2025 in assenza di delibera del Consiglio di Amministrazione — richiesta di esercizio dei poteri di vigilanza ex artt. 2403 e 2403-bis c.c.

**Premesso che:**

1. nel mese di ottobre 2025 è stata disposta un'operazione di trasferimento di liquidità della società Abbanoa S.p.A. per un importo di euro 246.000.000,00 (duecentoquarantasei milioni) da un istituto di credito ad altro istituto di credito;
2. tale operazione risulta essere stata posta in essere da un comitato di gestione, senza che la stessa sia stata preventivamente sottoposta all'esame e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della società;
3. la scrivente, in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione, non ha avuto contezza preventiva dell'operazione; ne è venuta a conoscenza, casualmente, solamente in data 14 ottobre 2025, non vi ha in alcun modo concorso, e ne ha integralmente disapprovato il contenuto e le modalità di attuazione non appena ne è venuta a conoscenza (all. 1);
4. occorre verificare se l'operazione rientrasse nei poteri gestori specificamente attribuiti al comitato che l'ha disposta, secondo quanto previsto dallo statuto sociale e dal sistema di deleghe vigente ai sensi dell'art. 2381 c.c., ovvero se la stessa eccedesse tali poteri, rendendo necessaria la preventiva delibera consiliare;

**Considerato che:**

- l'art. 2392 c.c. prevede che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, salvo che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori;
- la medesima norma prevede che la responsabilità non si estenda all'amministratore che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale;

— trattandosi di società in controllo pubblico, l'operazione descritta è suscettibile di rilevare anche sotto il profilo della responsabilità per danno erariale, ove dalla stessa sia derivato un pregiudizio patrimoniale alla società, nonché sotto il profilo dei doveri di vigilanza del Collegio Sindacale ai sensi degli artt. 2403 e 2403-bis c.c.

Tutto ciò premesso e considerato, la scrivente:

- 1. RICHIEDE** che la presente comunicazione e il proprio dissenso rispetto all'operazione in oggetto siano formalmente annotati a verbale nella prima adunanza utile del Consiglio di Amministrazione;
- 2. INVITA** il Collegio Sindacale a voler accertare, nell'esercizio dei propri poteri di vigilanza, le modalità, i presupposti e la legittimità dell'operazione descritta, con particolare riguardo al rispetto del sistema di deleghe e poteri gestori vigente in Abbanoa S.p.A.;
- 3. CHIEDE** che il Collegio Sindacale valuti l'adozione di ogni iniziativa ritenuta opportuna, ivi compresa, ove ne ricorrano i presupposti, l'informativa agli organi competenti e ai soci pubblici di riferimento;
- 4. SI RISERVA**, espressamente e senza alcuna rinuncia, ogni ulteriore valutazione e iniziativa a tutela della propria posizione, ai fini e per gli effetti dell'art. 2392 c.c. e di ogni altra norma applicabile.

Con osservanza.

**Avv. Anna Maria Busia**  
*(componente del Consiglio di Amministrazione)*